

Associazione Casa Andrea Cristoforo

STATUTI

1. Denominazione, sede e scopo

Art. 1 Denominazione e sede

1. Sotto la denominazione "Associazione Casa Andrea Cristoforo" esiste, con sede ad Ascona, Canton Ticino, un'Associazione (in seguito citata come "Associazione"), ai sensi dell'Art. 60 e segg. CCS, iscritta a Registro di commercio.

Art. 2 Scopo

1. Scopo dell'Associazione sono la cura e lo sviluppo della medicina, della salute e della cultura, sulla base della Scienza dello Spirito Antroposofica del Dr. Rudolf Steiner. Essa sostiene in questo senso anche la formazione professionale e la ricerca.

2. L'attività dell'Associazione è di pubblica utilità ed è al servizio del bene comune. Essa non mira a scopi lucrativi propri. Essa non tende a realizzare utili economici per i membri.

3. La Casa Andrea Cristoforo è aperta a tutte le persone, indipendentemente dalla loro provenienza, confessione, sesso o nazionalità. L'azienda dev'essere condotta secondo i principi della fondatrice, la Dr.ssa Ita Wegman.

2. Organizzazione

Art. 3 Organi

1. Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, il Comitato direttivo e l'Ufficio di revisione.

1. Assemblea dei soci

Art. 4 Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci viene convocata dal Comitato direttivo con un preavviso di almeno tre settimane. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta a tutti i soci con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.

2. L'Assemblea è diretta dal Comitato direttivo.

3. L'Assemblea delibera le sue decisioni in linea di massima a maggioranza semplice dei soci presenti. Eventuali mutamenti degli statuti necessitano di una maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei soci presenti, lo scioglimento dell'Associazione può avvenire soltanto con una maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti.

Art. 5 Competenze dell'Assemblea dei soci

1. Le competenze dell'Assemblea dei soci sono le seguenti:
 - a) Conferma dei membri del Comitato direttivo ed elezione dell'Ufficio di revisione;

- b) Approvazione del bilancio annuale, del rapporto dell'Ufficio di revisione, come pure della decisione riguardante l'utilizzo di eventuali eccedenze;
- c) Conferma dell'accettazione di nuovi soci;
- d) Determinazione della quota sociale;
- e) Decisioni riguardanti mutamenti degli statuti e lo scioglimento dell'Associazione;
- f) Approvazione del bilancio annuale, dando scarico al Comitato direttivo e all'Ufficio di Revisione;
- g) Attitudine a deliberare riguardo a tutte le incombenze previste dalla legge, dagli statuti o sottoposte dal Comitato direttivo;
- h) Approvazione del regolamento aziendale;

2. Comitato direttivo

Art. 6 Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è composto da almeno tre persone che devono essere soci dell'Associazione.
2. Il Comitato direttivo si costituisce in modo autonomo e lavora a titolo onorifico.
3. La durata dell'incarico è di un anno. La rielezione è possibile senza limitazioni.

Art. 7 Organizzazione del Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo si riunisce su invito di uno dei suoi membri con indicazione degli argomenti da trattare, del luogo d'incontro e della data, tutte le volte che le esigenze lo richiedono.
2. Il Comitato direttivo è atto a deliberare in presenza della maggioranza dei membri.
3. Il Comitato direttivo prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei membri presenti. Sono possibili decisioni circolanti (deliberazioni nella forma scritta).

Art. 8 Compiti del Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo ha i compiti seguenti:
 - a) Presa delle decisioni di tutte le questioni dell'Associazione che non sono state espressamente affidate all'Assemblea dei soci o ad altri organi. Esso è autorizzato ad effettuare acquisti, vendite e gravare con ipoteche le proprietà fondiarie, ad accettare o rifiutare donazioni o eredità; le transazioni di proprietà fondiarie che, come conseguenza potrebbero limitare l'ulteriore conduzione di istituzioni, sono da approvare dall'Assemblea dei soci.
 - b) La messa in atto delle decisioni dell'Associazione;
 - c) La rappresentanza dell'Associazione verso i terzi;
 - d) L'organizzazione dell'attività aziendale prevista dagli statuti;
 - e) L'ammissione e l'esclusione dei soci;

Art. 9 Delega di competenze da parte del Comitato direttivo

1. Nell'ambito del regolamento aziendale, il Comitato direttivo è autorizzato a delegare i compiti di conduzione alle direzioni da lui insediate.

Art. 10 Diritto alla firma

1. I membri del Comitato direttivo firmano collettivamente a due.

3. Ufficio di revisione

Art. 11 Compiti dell'Ufficio di revisione

1. L'Ufficio di revisione esamina il bilancio annuale e la gestione del patrimonio, inviando un rapporto scritto all'Assemblea dei soci.

Art. 12 Elezione dell'Ufficio di revisione

1. La durata dell'incarico è di un anno. La rielezione è possibile senza alcuna limitazione.

2. Il compito può essere affidato a un ufficio di revisione riconosciuto.

3. Soci e obbligo contributivo

Art. 13 Ammissione

1. Possono essere eletti come soci persone fisiche che si adoperano per lo scopo dell'Associazione. L'ammissione avviene da parte del Comitato direttivo e richiede la conferma dell'Assemblea dei soci.

Art. 14 Dimissione ed espulsione

1. La dimissione avviene mediante comunicazione scritta al Comitato direttivo. Essa è possibile in qualsiasi momento, non esonera però dall'obbligo di pagamento dei contributi scaduti e non dà diritto alla restituzione della quota-parte dei contributi versati.

2. L'espulsione è di competenza del Comitato direttivo. Un socio può venir espulso senza alcuna motivazione.

Art. 15 Contributo sociale

1. Il contributo sociale annuale ammonta a CHF 50.00. Per i soci non esistono ulteriori obblighi finanziari nei riguardi dell'Associazione.

2. I soci non hanno nessun diritto di rivendicazione nei confronti del patrimonio dell'Associazione.

Art. 16 Responsabilità

1. Per gli impegni dell'Associazione garantisce unicamente il patrimonio dell'Associazione; è escluso qualsiasi diritto di regresso al patrimonio dei soci.

2. Per i soci non esiste l'obbligo di effettuare un apporto supplementare.

4. Mezzi dell'Associazione

Art. 17 Finanziamento

1. L'Associazione finanzia le sue uscite mediante:

- a) Gli introiti dall'attività dell'azienda;
- b) Le quote sociali;
- c) Le donazioni di terzi.

Art. 18 Impiego del patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione e delle istituzioni congiunte, come pure il reddito del patrimonio possono venir usati unicamente per lo scopo dell'Associazione.

Art. 19 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno civile.

5. Scioglimento

Art. 20 Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, su richiesta del Comitato direttivo, l'Assemblea dei soci decide sull'impiego del patrimonio residuo dell'Associazione. Il patrimonio dell'Associazione è destinato in primo luogo ad altre istituzioni di pubblica utilità, attive in senso antroposofico nel campo medico.

6. Disposizioni finali

Art. 21 Entrata in vigore

1. Questi statuti entrano in vigore il giorno della loro accettazione da parte dell'Assemblea costitutiva dei soci.

2. Gli statuti vengono stipulati in lingua tedesca ed italiana. Entrambe le versioni hanno lo stesso carattere vincolante.

12 dicembre 2003
modifica 31 gennaio 2026

Ascona, 31 gennaio 2026

Per l'Associazione Casa Andrea Cristoforo

Dr. Kristin Kernland Lang
Presidente

Thomas Didden

1. Denominazione, sede e scopo	1
Art. 1 Denominazione e sede	1
Art. 2 Scopo	1
2. Organizzazione	1
Art. 3 Organi	1
1 <i>Assemblea dei soci</i>	1
Art. 4 Assemblea dei soci	1
Art. 5 Competenze dell'assemblea dei soci	1
2. <i>Comitato direttivo</i>	2
Art. 6 Comitato direttivo	2
Art. 7 Organizzazione del Comitato direttivo	2
Art. 8 Compiti del Comitato direttivo	2
Art. 9 Delega di competenze da parte del Comitato direttivo	2
Art. 10 Diritto alla firma	2
3. <i>Ufficio di revisione</i>	3
Art. 11 Compiti dell'Ufficio di revisione	3
Art. 12 Elezione dell'Ufficio di revisione	3
3. Soci e obbligo contributivo	3
Art. 13 Ammissione	3
Art. 14 Dimissione ed espulsione	3
Art. 15 Quota sociale	3
Art. 16 Responsabilità	3
4. Mezzi dell'Associazione	3
Art. 17 Finanziamento	3
Art. 18 Impiego del patrimonio	3
Art. 19 Esercizio finanziario	4
5. Scioglimento	4
Art. 20 Scioglimento	4
6. Disposizioni finali	4
Art. 21 Entrata in vigore	4